



Risarcimento danni: indennizzo per danni all'economia domestica

LIG 29; 23 I, 30

LIFD 23; 22 I, 24

1. PROBLEMATICAZIONE

La signora X è stata investita da un'automobile ed è stata per lungo tempo inabile al lavoro. Dall'assicurazione responsabilità civile del detentore del veicolo ha ricevuto un indennizzo di fr. 270'000.– complessivi, suddiviso come segue:

- fr. 120'000.– per danni all'economia domestica (compromissione della tenuta dell'economia domestica)
- fr. 130'000.– per la perdita di guadagno
- fr. 20'000.– per riparazione morale

Inoltre la signora X riceve una mezza rendita AI pari a fr. 14'000.–.

Si pone la questione se e, in caso affermativo, in che modo queste prestazioni siano imponibili.

2. SOLUZIONE

2.1 Danni all'economia domestica

L'indennizzo per danni all'economia domestica non rappresenta un reddito ai sensi del diritto fiscale e dunque non è imponibile (DTF 23.2.2006, in: Steuerentscheid 2006 B 26.43 n. 2, 2A.203/2005; TA ZH 3.7.2002, in: Steuerentscheid 2002 B 26.44 n. 8; Steuerrekurskommission I ZH 23.8.2001, in: Zürcher Steuerpraxis 2002, pag. 22; Markus Reich, in: Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, LIFD, 2.A. art. 16 N 29, Basilea 2008). È irrilevante se l'indennizzo sia stato utilizzato quale rimborso spese per un ausiliario per l'economia domestica o meno.

2.2 Perdita di guadagno

L'indennità per perdita di guadagno rappresenta un reddito imponibile al 100% (art. 29 lett. e LIG e art. 23 lett. a LIFD; cfr. anche Steuerrekurskommission I ZH 23.8.2001, in: Zürcher Steuerpraxis 2002, pag. 22). Essa rappresenta la base di calcolo per la tassazione ordinaria e, se versata per più anni, viene calcolata al tasso di rendita (cfr. W. Maute/M. Steiner/A. Rufener, Steuern und Versicherungen, 2.A. Berna 1999, pag. 41).

Una tassazione conformemente all'art. 40a LIG, risp. all'art. 38 LIFD non è possibile poiché l'indennità è pensata per una perdita di guadagno limitata nel tempo. L'art. 40a LIG e l'art. 38 LIFD trovano per contro solo applicazione per indennizzi una tantum in sostituzione di prestazioni ricorrenti per lesioni corporali **permanenti** o pregiudizi durevoli

della salute (invalidità, ecc.; cfr. F. Richner/W. Frei/S. Kaufmann, Handkommentar zum DBG, art. 23 N 25).

2.3 Riparazione morale

Conformemente all'art. 30 lett. k LIG e all'art. 24 lett. g LIFD, i pagamenti di somme per riparazione morale sono esenti da imposte. Lo stesso vale per le indennità per menomazione dell'integrità, che dal punto di vista delle assicurazioni sociali rappresentano la controparte dei pagamenti di somme per riparazione morale in materia di responsabilità civile (Steuerrekurskommission II ZH 10.10.2006, in: Steuerentscheid 2008 B 26.13 n. 22; Steuerrekurskommission II ZH 2.7.1997, in: Steuerentscheid 1999 B 28 n. 5).

2.4 Rendita AI

La rendita AI concessa non serve a compensare un danno alla sostanza causato da un infortunio o, quale riparazione morale per la lesione corporale subita, una compromissione immateriale. La rendita AI va qualificata quale prestazione del 1° pilastro, che, conformemente all'art. 23 cpv. 1 LIG e all'art. 22 cpv. 1 LIFD, sottostà interamente all'imposta sul reddito (DTF 23.2.2006, in: Steuerentscheid 2006 B 26.43 n. 2, 2A.203/2005).